

COMMISSIONE PARLAMENTARE

consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa
ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59

Martedì 20 gennaio 1998. — Presidenza del Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI. — Interviene il Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo, Alberto La Volpe.

La seduta inizia alle 13,45.

Parere su atti del Governo.

Schema di decreto legislativo recante la trasformazione dell'ente pubblico « La Biennale di Venezia » in persona giuridica privata denominata « Società di cultura la Biennale di Venezia » in attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo sospeso, da ultimo, nella seduta del 15 gennaio 1998.

Il deputato Raffaele MAROTTA condive lo spirito dello schema di decreto legislativo in titolo, che reca la trasformazione della Biennale da ente con personalità giuridica di diritto pubblico ad ente di diritto privato quale la società di cultura. In tal modo si realizza uno snellimento delle procedure di organizzazione usate dalla Biennale, che vede così venir meno i vincoli burocratici a cui era precedentemente soggetta.

Dopo aver rilevato l'opportunità della distinzione tra il profilo amministrativo e gestionale della Società (affidato al Consiglio di amministrazione) e il profilo culturale (riconosciuto al Comitato scientifico), auspica una rivisitazione della prevalenza della mano pubblica in seno al Consiglio di amministrazione, pur comprendendo la necessità di una permanenza di tale assetto esclusivamente a fini transitori, per almeno un triennio.

Il senatore Renzo GUBERT, condividendo le considerazioni del deputato Marotta, rileva l'inopportunità di uno schema di decreto legislativo il cui contenuto è stato sottratto alla competenza dell'Aula, che sarebbe stata chiamata ad esaminarlo qualora fosse stata conservata la forma del disegno di legge. Auspica, pertanto, una chiarificazione del rapporto tra iniziativa parlamentare, seppure su impulso del Governo, come in questo caso, ed iniziativa diretta dell'Esecutivo al fine di fugare ogni dubbio sulla strumentalizzazione dell'uso del decreto legislativo come corsia preferenziale per l'Esecutivo.

Entrando nel merito del provvedimento, rileva che la « Società di cultura la Biennale di Venezia » è un ente di diritto privato che conserva la prevalenza della mano pubblica: l'Esecutivo si assicura, così, il dominio pubblico senza, però, utilizzare lo strumento dell'ente pubblico. In tal modo si lede lo spirito riformatore

della legge 15 marzo 1997, n. 59, secondo cui si intende trasferire nel settore del diritto privato ciò che non ha motivo di permanere nel settore pubblico.

A tal proposito richiama l'articolo 8 del provvedimento in titolo, che attribuisce al Ministero per i beni culturali ed ambientali il potere di nomina del Presidente de «La Biennale» in modo incongruo rispetto alla natura privata della stessa. Quanto all'articolo 9, poi, fa presente che occorre correlare la rappresentanza in seno al Consiglio di amministrazione all'apporto di capitale: mentre vi sono precisazioni relativamente ai soci privati, la cui partecipazione non può superare il quaranta per cento del patrimonio della Società di cultura, mancano indicazioni quanto alla rappresentanza dell'ente pubblico sulla base della relativa partecipazione al patrimonio.

Contesta, inoltre, i diversi criteri di selezione dei membri del Consiglio di amministrazione: non si comprende, infatti, il motivo per cui alla individuazione di un membro nella persona del Sindaco di Venezia o di un suo delegato scelto fra i componenti della Giunta comunale, non segua analogamente la designazione degli altri due membri da parte dell'organo esecutivo della Regione Veneto e della Provincia di Venezia, in luogo dell'attuale designazione da parte dei relativi organi eletti. Quanto ai membri del Consiglio di amministrazione ed al Presidente della Società di cultura, fa presente che il requisito richiesto all'articolo 9, comma 2, della personalità di elevato profilo culturale non appare del tutto congruo e opportuno.

Non condivide, poi, la funzione riconosciuta dal provvedimento in titolo al Comitato scientifico, che da organo di consulenza artistica — quale dovrebbe essere — si trasforma in una sorta di «direttorio» attraverso il quale si intende controllare tutti i settori di attività culturale de «La Biennale».

Lamenta il mancato riferimento alla incompatibilità dell'esercizio della funzione di direttore di settore e di coordi-

natore generale con lo svolgimento di cariche politiche, da cui deriverebbe una indebita interferenza di funzioni.

Relativamente all'obbligo — di cui all'articolo 16 del provvedimento in titolo — di avvalersi per le attività promosse dalla Società di cultura degli immobili di proprietà del Comune di Venezia, ne rileva l'inopportunità, ritenendo più corretto lasciare all'autonomia dello stesso Comune la decisione sulla utilizzazione dei suddetti edifici.

Conclude, evidenziando l'anomalia della titolarità del potere di vigilanza sulla gestione della Società di cultura in capo al Ministero per i beni culturali e ambientali, in netto contrasto, pertanto, con la logica della privatizzazione.

Il senatore Michele BONATESTA, dopo aver ricordato la storia de «La Biennale» che ha da pochi anni celebrato — con vasta eco nel panorama culturale internazionale — il primo centenario di vita, ritiene che non si possa prescindere da tale «richiamo» nel momento in cui si pensa ad una trasformazione della istituzione stessa.

Fa presente che la riforma statutaria del 1973 — l'ultima sino ad oggi — affida ad un organismo collegiale, il Consiglio direttivo, composto da diciannove membri, il governo de «La Biennale»: si introducono, così, nuovi compiti, come quello di promuovere «attività permanenti e di organizzare manifestazioni internazionali inerenti la documentazione, la conoscenza, la critica, la ricerca e la sperimentazione nel campo delle arti». A tale scopo viene riorganizzato l'Archivio Storico delle Arti Contemporanee (A.S.A.C.).

I limiti operativi imposti dallo statuto del '73, uniti a quelli finanziari hanno spesso messo in difficoltà l'attività de «La Biennale» in questi ultimi anni; non sono state individuate strutture giuridiche sufficientemente agili e flessibili, tali da permettere all'ente culturale di adattarsi ad una realtà in continua evoluzione.

Appare dunque improcrastinabile, oggi, l'obiettivo di ridurre il numero dei componenti degli organi collegiali, di introdurre semplificazioni gestionali, di sepa-

rare le competenze del consiglio d'Amministrazione da quelle culturali del Comitato scientifico e di rendere di natura privatistica il rapporto di lavoro dei dipendenti dell'istituenda Società di cultura.

Tuttavia il nodo ancora da sciogliere in vista della nuova riforma proposta dal Governo, è quello di riuscire a tutelare il preminente interesse nazionale con l'esigenza di dar vita ad una atipica persona giuridica privata, denominata « Società di cultura », caratterizzata dalla compartecipazione di soggetti pubblici e privati.

Ricordando che il testo del decreto legislativo in esame adottato dal Governo è identico al disegno di legge « Disciplina della società di cultura la Biennale di Venezia », approvato dal Senato nel maggio scorso e attualmente in esame alla Camera dei deputati, sottolinea che il disegno di legge approvato al Senato, pur presentandosi come una legge quadro, ha un impianto normativo che lascia scarso spazio allo Statuto e quindi all'autonomia stessa de « La Biennale », sia da un punto di vista culturale che organizzativo. In particolare non ritiene opportuno che sia la legge a stabilire i settori culturali di attività de « La Biennale »: è preferibile demandare la materia allo Statuto della Società.

Reputa, poi, necessario riflettere sull'opportunità che siano gli enti politico-amministrativi — in questo caso Comune, consiglio regionale, consiglio provinciale — a nominare i membri del Consiglio di amministrazione (ex articolo 9): è più opportuno che questi ultimi siano designati da altri soggetti istituzionali, culturalmente più qualificati, come l'Università Cà Foscari e l'Accademia dei Lincei, garantendo, così, l'alto profilo dei componenti e una serie maggiore di libertà da eventuali logiche politiche. In tal senso si dovrebbe anche riconsiderare l'opportunità che sia il Ministro dei beni culturali e ambientali a nominare il Presidente de « La Biennale », che attualmente è eletto dal Consiglio direttivo fra i propri membri.

Per quanto riguarda l'apertura ai soggetti privati, la posizione di minoranza imposta in misura del quaranta per cento si riscontra ovviamente anche nel Consiglio di

amministrazione della Società, dove, a fronte di quattro rappresentanti pubblici, è prevista la presenza di un solo rappresentante dei privati. Sembrano particolarmente restrittivi i limiti previsti dall'articolo 9, comma 6, in virtù dei quali, solo se la partecipazione dei soggetti privati è pari o superiore al venticinque per cento del patrimonio della Società di cultura, la composizione del Consiglio di amministrazione può essere elevata a sette membri. In tal modo si corre il rischio di fallire l'obiettivo di trasformazione dell'ente pubblico « La Biennale di Venezia » in persona giuridica privata, e di compromettere tutta la conseguente semplificazione amministrativa con grave danno per la vita culturale dell'istituenda Società di cultura.

Peraltro, in merito ai limiti di categoria previsti per la partecipazione dei privati è già stata sollevata da più parti l'esigenza di esplicitare la possibilità di partecipazione delle fondazioni delle Casse di risparmio.

Ricorda, infine, che, sebbene l'ex articolo 26 del disegno di legge presentato dall'Esecutivo, sia stato accantonato in questa sede per difetto di delega e demandato ad altro provvedimento legislativo, tale norma, già approvata dal Senato, sarà comunque discussa dall'Assemblea della Camera ed è di fondamentale importanza ai fini della legge quadro, dal momento che riguarda le disposizioni tributarie finalizzate ad agevolare la partecipazione dei privati alla Società di cultura.

Ai sensi dell'articolo 26 sono previste facilitazioni per le erogazioni liberali in denaro a favore della Società ed in particolare per le somme versate come contributo alla gestione; il limite del due per cento del reddito complessivo dichiarato come importo massimo sul quale si può calcolare la detrazione d'imposta viene elevato al trenta per cento, come per gli enti lirici. Ma, mentre gli enti lirici su tali erogazioni non versano alcuna imposta, la Società di cultura deve sostituirsi ai soggetti che hanno effettuato le erogazioni liberali nel versare una somma pari alla percentuale di detraibilità (ventidue per cento), se le somme sono state erogate da

imprese individuali, e al cinquantatré per cento delle erogazioni effettuate dalle società di capitali e dagli enti che svolgono attività commerciali. Ritiene che tali disposizioni siano fortemente disincentivanti per la partecipazione dei privati e penalizzanti per la Società di cultura. Perseguendo questa via si corre il rischio di compromettere l'intero provvedimento nei suoi presupposti originari e di dar vita ad una riforma soltanto sulla carta, rendendola impossibile di fatto. Propone, quindi, che l'articolo 26, comma 6, sia soppresso per riservare alla Biennale lo stesso trattamento degli enti lirici.

Concludendo, chiede al Governo chiarimenti sul citato articolo ed sul contenuto del provvedimento legislativo con il quale si disciplinerà l'aspetto tributario secondo quanto annunciato nella relazione che accompagna lo schema di decreto oggi in discussione: ritiene, infatti, che l'ex articolo 26 assuma rilievo imprescindibile ai fini di un dibattito esaustivo sulla proposta di modifica de « La Biennale ».

Il deputato Franco BONATO ritiene che sarebbe stato più opportuno lasciare al Parlamento la competenza per la disciplina della trasformazione de « La Biennale » in Società di cultura, mantenendo, pertanto, l'iter legislativo precedentemente avviato.

Relativamente al merito del provvedimento in titolo, contesta la riduzione del ruolo degli enti locali, che devono essere maggiormente valorizzati vista la loro natura di enti fondanti e vista la loro capacità di determinazione in modo preponderante del patrimonio de « La Biennale ». Non si può, poi, non riconoscere il contributo determinante degli stessi enti locali per la creazione del prestigio internazionale della stessa Biennale.

Contesta la scarsa considerazione riconosciuta dallo schema in titolo alle attività permanenti che sono l'essenza de « La Biennale di Venezia » e che ne caratterizzano l'attività quotidiana. Tale valorizzazione deve avvenire attraverso la scissione delle direzioni: le figure di spicco che si occupano delle organizzazioni culturali

non necessariamente devono coincidere con coloro che si adoperano per far sì che le attività permanenti abbiano una continuità ed una capacità di intervento superiore. Propone, pertanto, un allargamento del Comitato scientifico, ritenendolo un elemento di primaria importanza. È necessario, relativamente agli organi dell'Agenzia, non contrapporre all'allargamento della partecipazione l'accentramento nelle direzioni centrali.

Quanto ai componenti del Consiglio di amministrazione, rileva l'opportunità di una consultazione delle varie associazioni culturali.

Conclude, evidenziando la necessità, ai fini di una maggiore trasparenza, di reclutamento dei direttori di settore esclusivamente attraverso concorso pubblico.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI rileva che la trasformazione di enti pubblici in istituzioni di cui al Libro I del Codice civile comporta esclusivamente l'applicazione della disciplina di diritto privato, ritenuta più congrua all'esercizio di determinati compiti.

Diverso è il problema del controllo di tali enti di diritto privato: alla privatizzazione nella forma non consegue, necessariamente, la privatizzazione della funzione di controllo. Si tratta di un passo ulteriore che occorre verificare o sulla base di successivi interventi legislativi o sulla base di successivi dati di fatto, quale può essere l'apporto massiccio di capitale da parte di soci privati.

Chiarisce, pertanto, che provvedimenti quali quello in questione non sono provvedimenti di privatizzazione, ma solamente di trasformazione della natura formale dell'ente, con conseguente applicazione della disciplina di diritto privato. Non è consequenziale, pertanto, che alla trasformazione in enti di diritto privato segua l'abolizione della vigilanza da parte del Ministero.

Conclude, invitando a considerare il lungo itinerario parlamentare del provvedimento in questione. Pur riconoscendo l'anomalia della sottrazione all'Aula della competenza sulla trasformazione de « La

Biennale » in Società di cultura, rileva che, a tal proposito, non sussistono profili di illegittimità. Richiama, pertanto, le considerazioni del Ministro per i beni culturali e ambientali Valter Veltroni che, nella seduta del 15 gennaio 1998, ha evidenziato la mera opportunità delle valutazioni che hanno indotto l'Esecutivo a trasfondere il contenuto dell'originario disegno di legge sulla trasformazione de « La Biennale » in uno schema di decreto legislativo.

Chiede, inoltre, chiarimenti al Governo sulle disposizioni tributarie relative a « La Biennale », che non sono state inserite nel provvedimento in titolo per difetto di delega.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI rinvia il seguito dell'esame dello schema di decreto in titolo ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo in materia di riordinamento dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, in attuazione della delega di cui agli articoli 1 e 3, comma 1, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59.

(Inizio dell'esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI, relatore, rileva che lo schema di decreto in titolo contiene misure organizzative e funzionali che completano la disciplina sul funzionamento dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, istituita con decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266 e recentemente oggetto di modifica da parte del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Il provvedimento in titolo — proseguendo nell'opera intrapresa con il decreto n. 281 del 1997 — coinvolge maggiormente la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, riconoscendole il ruolo di organo di raccordo. L'intesa con la Conferenza permanente per la nomina del direttore dell'Agenzia viene estesa dal provvedimento in esame alla nomina degli

organi di vertice, Presidente e membri del Consiglio di amministrazione. Si tratta di una misura in asse con l'orientamento della riforma prevista dalla legge 15 marzo 1997, n. 59 che valorizza maggiormente le autonomie locali.

Aggiunge che la stessa Conferenza permanente viene inserita nel procedimento di sostituzione da parte del Consiglio dei Ministri delle amministrazioni regionali e delle province autonome in caso di loro inadempienza.

Conclude, rilevando l'importanza del potere — riconosciuto all'Agenzia — di monitoraggio delle modalità di accreditamento delle strutture pubbliche e private che erogano prestazioni sanitarie e dei conseguenti oneri per il Servizio Sanitario Nazionale: si tratta di una funzione intesa a seguire costantemente l'attività di tali istituzioni che incidono in maniera determinante sulla finanza pubblica.

Il deputato Franco FRATTINI, richiamando la Commissione sulla particolare delicatezza del provvedimento in esame, illustra le sue perplessità sulla struttura amministrativa dell'Agenzia che viene modificata.

In primo luogo, ricorda che, agli inizi degli anni '90, in un contenzioso dinanzi alla Corte costituzionale, una Regione aveva censurato l'ambito di competenza dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali ritenendolo invasivo delle prerogative della stessa Regione. La Corte costituzionale, con la sentenza interpretativa di rigetto n. 128 del 24 marzo 1994, sostenne che i compiti dell'Agenzia non interferivano con le funzioni delle Regioni. Alla luce di tale precedente, manifesta le sue perplessità sulle attribuzioni riconosciute all'articolo 1, comma 1, lettera b). Il conferimento all'Agenzia della funzione di monitoraggio delle modalità di accreditamento delle strutture pubbliche e private che erogano prestazioni sanitarie e dei conseguenti oneri per il Servizio Sanitario Nazionale e l'attuazione dei protocolli d'intesa tra università e Regioni è da ritenersi poco opportuno, perché destinato

a riaprire inevitabilmente il contenzioso dinanzi alla Corte costituzionale, con esito probabilmente diverso.

In secondo luogo, rilevando lo squilibrio tra l'organico tabellare dell'Agenzia e l'organico di fatto e la diminuzione delle risorse finanziarie ad essa attribuite, ritiene opportuno inserire nel parere della Commissione un richiamo al Ministro della sanità per adeguare il personale e le risorse finanziarie ai nuovi compiti a cui è chiamata la stessa Agenzia.

Conclude, ritenendo inconcepibile quella disposizione la quale prevede che, in corso di mandato, cambiando le regole sui requisiti soggettivi, quale l'età dei componenti degli organi dell'Agenzia, tali regole siano immediatamente applicabili. Sembra strano pensare ad una applicazione immediata, in luogo di una più opportuna norma transitoria, secondo cui le nuove regole sui requisiti soggettivi diventano vigenti alla prima scadenza successiva all'approvazione del decreto. Ritiene opportuno, a tal proposito, per il Parlamento richiamare la responsabilità del Governo sul fatto che la modifica dei requisiti soggettivi, se immediatamente applicata, rappresenta una chiara penalizzazione.

Il deputato Marianna LI CALZI, rilevando i punti problematici dello schema di decreto in titolo, fa presente, in primo luogo, che è in discussione presso la XII Commissione Affari sociali della Camera un disegno di legge (A.C. 4230) recante delega al Governo per il riordino del Servizio Sanitario Nazionale, che già contiene disposizioni in merito all'Agenzia per i servizi sanitari regionali.

In secondo luogo, l'articolo 1, comma 1, dello schema di decreto legislativo, nell'attribuire nuove funzioni all'Agenzia, ne delimita l'efficacia « sino all'adozione di eventuali ulteriori decreti legislativi ai sensi dell'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e sino alla ristrutturazione prevista dal Capo II della medesima legge »: tali disposizioni sembrano introdurre una disciplina provvisoria che sarà even-

tualmente raccordata con la riforma complessiva del Ministero della sanità prevista dalla legge 15 marzo 1997, n. 59.

In terzo luogo, rileva la problematicità dello schema di decreto legislativo laddove assume a rango di norma primaria talune disposizioni concernenti l'Agenzia per i servizi sanitari regionali che in base alla normativa vigente sono disciplinate dalla fonte regolamentare.

Entrando nel merito del provvedimento, ritiene che la utilizzazione delle disposizioni contenute negli articoli 1 e 3, comma 1, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, per apportare modifiche alla normativa vigente sull'ordinamento dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, costituisce un abuso dei pur ampi poteri che la predetta legge ha delegato al Governo ai fini del « conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle regioni ed enti locali, della riforma della pubblica amministrazione e della semplificazione amministrativa ».

È vero che le modificazioni all'ordinamento dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, al fine di migliorarne la capacità di operare come « strumento di raccordo che favorisca la leale collaborazione tra i diversi livelli di governo del settore sanitario », non possono essere operate in assenza di un trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali ai sensi dell'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59, ma non si vede, d'altra parte, quali tra le funzioni dell'Agenzia siano concretamente trasferibili.

Considerando che con il provvedimento in titolo vengono introdotti nuovi compiti del tutto diversi, finalizzati al controllo e alla predisposizione di veri e propri interventi correttivi sulla organizzazione e sulla gestione dei servizi da parte delle stesse regioni, ne consegue che in luogo del decentramento di funzioni verso le regioni sembra attuarsi un processo inverso di accentuazione delle funzioni di competenza statale.

Tale innovazione non può non lasciare fortemente perplessi, posto che, già con riferimento alle attuali funzioni attribuite all'Agenzia dal decreto legislativo 30 giugno

1993, n. 266, erano state sollevate perplessità sul duplice piano della compatibilità di dette funzioni sia con i criteri fissati dalla legge delega 23 ottobre 1992, n. 421, sia con la sfera delle competenze attribuite alle regioni dalla Carta Costituzionale.

Ricorda a tale proposito la sentenza n. 128 del 24 marzo 1994, richiamata dal deputato Frattini, nella cui motivazione viene espressamente escluso che le competenze conferite al Ministero della sanità in ordine alla verifica comparativa dei costi e dei risultati conseguiti dalle regioni e le attribuzioni riconosciute all'Agenzia in ordine ai compiti di supporto delle attività regionali, di valutazione comparativa dei costi e dei rendimenti dei servizi resi nonché di segnalazione di disfunzioni e sprechi nella gestione e nelle forniture, siano tali da configurare forme di controllo in senso proprio, diverse da quelle delineate in sede costituzionale e pertanto suscettibili di limitare indebitamente l'autonomia regionale.

Ritiene, pertanto, che il conferimento di siffatte nuove attribuzioni all'Agenzia sembra destinato a riaprire inevitabilmente un nuovo contenzioso innanzi alla Corte costituzionale, dall'esito probabilmente scontato, e ciò prescindendo da altri aspetti significativi, quali la mancata previsione nel testo all'esame di misure finalizzate a dotare l'Agenzia dei necessari strumenti operativi e di congrue risorse finanziarie che possano consentire la concreta possibilità di perseguire i nuovi obiettivi indicati.

Per quanto concerne le modifiche delle norme sulla composizione degli organi e sulla loro durata (nel decreto legislativo si introduce il limite di età di settanta anni per tutti i componenti, si riduce da cinque a tre anni il periodo della carica, si prevede la ricostruzione degli organi con le nuove norme entro trenta giorni), rileva che, oltre a non avere fondamento nella delega, esse — nel merito — appaiono in contrasto con i principi di omogeneità e razionalità ai quali dovrebbero comunque tendere tutti i provvedimenti di riforma della pubblica amministrazione previsti dalla citata legge n. 59. Ed infatti la

determinazione del limite di età di settanta anni per la cessazione dalla carica non ha precedenti nella disciplina normativa concernente istituzioni analoghe all'Agenzia per i servizi sanitari regionali. A tal proposito, si unisce alle considerazioni del deputato Frattini sulla opportunità di inserimento nel decreto di una norma transitoria che stabilisca l'applicazione della modifica delle regole sui requisiti soggettivi solo alla prima scadenza del mandato successiva all'approvazione del decreto.

Il senatore Renzo GUBERT rileva l'intento di controllo da parte del Ministero della sanità sull'Agenzia per i servizi sanitari regionali.

Ricordando che già nella legge finanziaria si era tentato di riconoscere al Ministero il controllo sulle Regioni in materia di sanità, fa presente che quel controllo si ritrova nello schema di decreto legislativo in esame.

Si domanda se l'autonomia degli enti locali debba essere sempre controllata attraverso procedure amministrative: è sempre necessario il controllo degli enti locali da parte di commissioni specifiche di ciascun Ministero oppure occorre fidare nella capacità di autogoverno degli stessi?

Sembra che il decreto in esame vada in direzione contraria all'autonomia delle Regioni e anche delle università, che godono anch'esse di autonomia.

Quanto poi all'articolo 1, comma 2, ritiene che sia lesivo della libertà di cura: si potrebbe assistere ad una guerra dell'Agenzia in nome del Ministro contro qualche USL attraverso la ricerca continua di documentazione.

Conclude che il provvedimento in esame non si pone esattamente a tutela delle autonomie sia delle persone che degli enti.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI rinvia il seguito dell'esame dello schema di decreto in titolo ad altra seduta.

La seduta termina alle 14,50.